

Comune di Cimone

BILANCIO DI PREVISIONE

2026-2028

**NOTA
INTEGRATIVA**

1. INTRODUZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La presente nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio, allegato 4/1 al D.lgs. 118/2001 e dell'art. 11 comma 5 del D.lgs. 118/2011.

Si tratta di un documento nel quale devono essere esplicitati i criteri e le modalità di definizione delle poste e dei fondi iscritti nel bilancio medesimo, nonché di tutte le informazioni utili per la dimostrazione della quantificazione delle previsioni, con riferimento ai vincoli normativi, in attuazione dei principi contabili generali.

La nota integrativa vuole arricchire il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensibile la lettura dello stesso.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel D.lgs. 118/2011 che trovano applicazione dal 01.01.2017 per i comuni trentini ai sensi dell'art. 49, primo comma, della legge provinciale n. 15/2018.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione in corso, rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio, nonché il principio contabile di competenza finanziaria potenziata.

Nel rispetto dei suddetti principi, sono state redatte le previsioni di bilancio prendendo in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste. Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento.

Elemento di significativa novità, che si raccorda anche con l'adozione del Documento Unico di Programmazione (DUP), è che le previsioni di spesa sono strettamente funzionali al perseguimento degli obiettivi strategico-operativi contenuti nel DUP.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025		
(=)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025	346.435,41
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025	151.684,67
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2025	2.623.246,80
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2025	2.745.683,01
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2025	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2025	5.292,77
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2025	1.080,00
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2026	382.056,64
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	12.309,42
(+)	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	813,74
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2025 (1)	11.000,00
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	359.560,96
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025		
Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025 (4)		92.221,45
Fondo anticipazioni liquidità (5)		0,00
Fondo perdite società partecipate (5)		0,00
Fondo contenzioso (5)		0,00
Fondo di garanzia debiti commerciali		51.240,99
Fondo obiettivi di finanza pubblica		0,00
Altri accantonamenti (5)		80.184,80
B) Totale parte accantonata		223.647,24
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		2.018,68
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
C) Totale parte vincolata		2.018,68
Parte destinata agli investimenti		0,00
D) Totale destinata agli investimenti		0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		133.895,04
3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 previsto nel bilancio:		
Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)		0,00
Utilizzo quota vincolata		0,00
Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)		0,00
Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)		0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto		0,00

2. DIMOSTRAZIONE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO

Gli equilibri che gli enti locali devono considerare nella costruzione del bilancio di previsione finanziario sono:

- il pareggio finanziario complessivo
- l'equilibrio di parte corrente
- l'equilibrio di parte capitale
- l'equilibrio di cassa

2.1 PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO DI BILANCIO

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo.

2.2 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE E DI PARTE CAPITALE

Il bilancio di previsione deve prevedere:

- l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie.
- l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

2.3 EQUILIBRIO DI CASSA

L'art. 162, comma 6, del D.lg. 267/2000, prevede che il bilancio di previsione garantisca un fondo di cassa finale non negativo. L'Ente presenta un fondo di cassa presunto iniziale derivante dall'esercizio precedente pari ad € 417.785,19.

2.4 I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del

29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle

disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (art. 1, comma 820 L.

30.12.2018, n. 145).

Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (art. 1, comma 821 L.

30.12.2018, n. 145).

Segue il quadro generale riassuntivo della gestione 2026 – 2028.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	417.785,19								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione*		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		11.000,00	11.000,00	11.000,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	188.273,90	191.555,00	191.555,00	191.555,00	Titolo 1 - Spese correnti	1.448.129,65	1.052.716,53	979.427,10	979.427,10
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	734.782,32	630.875,30	557.585,87	557.585,87	- di cui fondo pluriennale vincolato		11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	302.179,25	273.290,23	273.290,23	273.290,23					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	917.492,79	390.500,00	45.000,00	45.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	801.703,57	390.500,00	45.000,00	45.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	2.142.728,26	1.486.220,53	1.067.431,10	1.067.431,10	Totale spese finali	2.249.833,22	1.443.216,53	1.024.427,10	1.024.427,10
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	52.923,92	54.004,00	54.004,00	54.004,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	245.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	245.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.017.204,78	790.000,00	790.000,00	790.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.037.187,26	790.000,00	790.000,00	790.000,00
Totale	3.404.933,04	2.526.220,53	2.107.431,10	2.107.431,10	Totale	3.584.944,40	2.537.220,53	2.118.431,10	2.118.431,10
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.822.718,23	2.537.220,53	2.118.431,10	2.118.431,10	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.584.944,40	2.537.220,53	2.118.431,10	2.118.431,10
Fondo di cassa finale presunto	237.773,83								

2. ENTRATE E SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio distingue le entrate e le spese in ricorrenti e non ricorrenti.

A tale proposito le entrate si definiscono ricorrenti se la loro acquisizione è prevista a regime ovvero non ricorrenti qualora la stessa sia limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Analogamente le spese si definiscono ricorrenti, qualora la spesa sia prevista a regime, e non ricorrenti, qualora la stessa sia limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

ENTRATE CORRENTI NON RICORRENTI			
<u>CLASSIFICAZIONE</u>	<u>CAPITOLO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>PREVISIONE 2026</u>
	2400	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	2.000,00
	7000	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	50,00
	10000	RIMBORSO DALLO STATO SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM	5.000,00
	15100	TRASFERIMENTO DALLA P.A.T. IMPOSTA DI SOGGIORNO	12,00
	27700	CONTRIBUTI BIM ADIGE-PIANO DI VALLATA	34.684,90
TOTALE ENTRATE CORRENTI NON RICORRENTI			41.746,90

SPESE CORRENTI NON RICORRENTI			
<u>CLASSIFICAZIONE</u>	<u>CAPITOLO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>PREVISIONE 2026</u>
	4500	SPESE PER ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE	3.000,00
	8000	SEGRETARIO A SCAVALCO	50.000,00
	8400	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI	13.600,00

		AMMINISTRATIVI – SEGRETARIO REGGENTE	
	8401	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO – SEGRETARIO REGGENTE	4.180,00
	18700	PRESTAZIONE PROFESSIONALE E SPECIALISTICHE	5.600,00
	18800	SPESE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO PER PNRR	878,40
	26000	RESTITUZIONE FONDONE E ALTRI RISTORI SPECIFICI DI SPESA COVID-19	752,00
	30000	SPESE PER ATTIVITA' DI PATROCINIO E DI CONSULENZA LEGALE A FAVORE DELL'ENTE	3.000,00
	30701	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO TECNICO	6.910,00
	32000	INCARICHI PROFESSIONALI	5.000,00
	35000	RIMBORSI VARI AI DIPENDENTI COMUNALI (KM, PASTI)	1.000,00
	40200	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATO CIVILE	8.640,00
	40500	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATO CIVILE - A TEMPO DETERMINATO	2.500,00
	40800	RIMBORSO SPESE UFFICIO ANAGRAFE IN GESTIONE ASSOCIATA	2.000,00
	42000	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO ELETTORALE COMUNALE	1.000,00
	42500	SPESE POSTALI PER SERVIZIO ELETTORALE COMUNALE	300,00
	43000	SPESE RELATIVE A SERVIZI PER CONSULTAZIONI POPOLARI	1.000,00
	43100	STRAORDINARI PER CONSULTAZIONI POPOLARI	2.500,00
	85000	ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI VARI PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE LOCALI NONCHE' PRODOTTI VARI A TUTELA DELLA SALUTE E PROTEZIONE DEI DIPENDENTI	100,00
	90500	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SCUOLA MATERNA – INSERVIENTI FUORI RUOLO	43.300,00
	90700	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE – INSEGNANTI	100,00
	129500	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, RICREATIVE ED ALTRE ATTIVITA' VARIE	100,00
	216100		
	268500	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	3.000,00
	270300	FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	26.500,00
TOTALE SPESE CORRENTI NON RICORRENTI			185.030,40

3. SPESE

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Al fine di consentire l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei dati contabili, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l'altro, che i programmi siano raccordati alla classificazione Cofog di secondo livello (gruppo Cofog), come definita dai relativi regolamenti comunitari.

Nella definizione delle Missioni e dei programmi l'Ente si è attenuto al glossario definito dalla normativa per la sperimentazione che fornisce una descrizione dei contenuti dei singoli programmi di ciascuna missione e i gruppi Cofog, e la relativa codifica, ad essi raccordabili.

Come previsto dal Decreto Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto 10 ottobre 2024, di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a decorrere dal bilancio di previsione 2026-2028 nella missione 12 è inserito il programma 11 «Interventi per asili nido».

Attualmente la voce Asili nido è ricompresa nella missione 12, programma 1 che, dal 2026, corrisponderà alla seguente descrizione “Interventi per l'infanzia e i minori. L'Ente dunque ha provveduto alla modifica della codifica dei capitoli per interventi relativi all'asilo nido.

4. SPESE PER INVESTIMENTI

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 118/2011 si riporta in allegato il Piano degli Investimenti, con elenco degli interventi programmati nonché delle relative risorse per farvi fronte.

Ai sensi del punto 9.11.1 e 9.11.6 dell'Allegato 4.1 del D.lgs. 118/2011 si precisa che non si intendono finanziare opere o investimenti mediante ricorso all'indebitamento nel prossimo triennio, dando atto che quelli programmati sono finanziati da entrate in conto capitale (titolo 4). A tal proposito si precisa che tali entrate sono costituite prevalentemente da contributi a rendicontazione.

ELENCO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE CON RELATIVI MEZZI DI FINANZIAMENTO 2025-2028 annualità 2026

CAP/Articolo	Piano dei conti finanziario	Missione Programma	descrizione capitolo	PREVISIONI 2026	FONDO PER GLI INVESTIMENTI (ART. 11 L.P. 36/1993 e s.m.) - BUDGET 2018 - CAP.1195	Realizzazione del nuovo asilo nido di Cimone per gestione associata tra i comuni di Cimone e Garniga Terme CAP. 1163	CONTRIBUTO BIM PER EFFICIENZA IDRICA-CAP. 1235	TRASFERIMENTO DA B.I.M. ADIGE DEI CANONI AGGIUNTIVI - CAP. 1020	TOTALE	DIFFERENZA
302100	2.02.01.05.999	01.11	Acquisto di attrezzature, mobili e macchinari per ufficio	€ 1.500,00				€ 1.500,00	€ 1.500,00	- €
305300	10.05.2.0202	10.05	ACQUISTO ATTREZZATURA PER CANTIERE COMUNALE	€ 1.500,00				€ 1.500,00	€ 1.500,00	- €
322500	2.03.01.02.999	11.01	Ctr. Straordinario ai Vigili del Fuoco	€ 1.500,00	€ 1.500,00				€ 1.500,00	- €
324300	2.02.01.09.003	04.01	Scuola Materna - manutenzione straordinaria	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 5.000,00	- €
325031	2.02.02.01.999	08.01	INCARICHI TECNICI PER STESURA PERIZIA DI STIMA	€ 5.000,00	€ 5.000,00				€ 5.000,00	- €
325032	2.02.01.04.000	01.06	Manutenzione straordinaria immobile bar - Acquisto di beni	€ 5.000,00	€ 5.000,00				€ 5.000,00	- €
325033	2.02.03.99.000	01.06	Manutenzione straordinaria immobile bar - Prestazione di servizi	€ 5.000,00	€ 5.000,00				€ 5.000,00	- €
340000	2.02.03.05.001	08.01	Assetto territorio, infrastrutture e urbanistica	€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ 2.000,00	- €
346530	2.01.01.09.015	12.09	Cimitero-manutenzione straordinaria	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 5.000,00	- €
349030	2.02.01.09.010	09.04	Acquedotto comunale-manutenzione straordinario	€ 50.000,00			€ 43.431,36	€ 6.568,64	€ 50.000,00	- €
349530	2.02.01.04.002	14.04	Spese per manutenzione straordinaria centralina idroelettrica	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 5.000,00	- €
351400	2.02.01.09.999	14.04	Manutenzione straordinaria fognatura	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 5.000,00	- €
361000	2.02.01.09.999	09.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI	€ 35.000,00	€ 35.000,00				€ 35.000,00	- €
362600	2.02.03.05.001	06.01	ANTICENDIO EDIFICIO SCOLASTICO	€ 50.000,00	€ 50.000,00				€ 50.000,00	- €
362700	2.02.03.05.001	10.05	PROGETTAZIONE MURO COSTA E STRADA PIETRA E VERIFICHE/RINFORZI PONTI RIDOTTI	€ 20.000,00	€ 20.000,00				€ 20.000,00	- €
363000	2.02.02.01.002	11.01	SPESE PER LA REALIZZAZIONE PIAZZOLA ELICOTTERO	€ 40.000,00				€ 40.000,00	€ 40.000,00	- €
368510	2.02.03.05.001	10.05	STRADE E VIABILITA' - INCARICHI PROFESSIONALI	€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ 2.000,00	- €
368530	2.02.01.09.012	10.05	STRADE E VIABILITA' - Manutenzione straordinaria	€ 150.000,00	74.581,00 €	75.419,00 €			€ 150.000,00	- €
368552	2.02.01.03.999	10.05	STRADE E VIABILITA' - ACQUISTO MOBILI E ARREDI	€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ 2.000,00	- €
TOTALE				€ 390.500,00	€ 196.081,00	€ 75.419,00	€ 43.431,36	€ 75.568,64	€ 390.500,00	€ -

ELENCO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE CON RELATIVI MEZZI DI FINANZIAMENTO 2026-2028 annualità 2027

CAP/Articolo	Piano dei conti finanziario	Missione Programma	descrizione capitolo	PREVISIONI 2027	AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE	FONDO PER GLI INVESTIMENTI (ART. 11 L.P. 36/1993 e s.m.) - BUDGET 2018 - CAP.1195	TRASFERIMENTO DA B.I.M. ADIGE DEI CANONI AGGIUNTIVI - CAP. 1020	TOTALE	DIFFERENZA
3685/30	2.02.01.09.012	10.05	STRADE E VIABILITA' - Manutenzione straordinaria	€ 15.000,00			15.000,00 €		€ 15.000,00	- €
3021	2.02.01.05.999	01.11	Acquisto di attrezzature, mobili e macchinari per ufficio	€ 1.500,00				€ 1.500,00	€ 1.500,00	- €
3053	10.05.2.0202	10.05	ACQUISTO ATTREZZATURA PER CANTIERE COMUNALE	€ 1.500,00				€ 1.500,00	€ 1.500,00	- €
3243	2.02.01.09.003	04.01	Scuola Materna - manutenzione straordinaria	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 5.000,00	- €
3400	2.02.03.05.001	08.01	Assetto territorio, infrastrutture e urbanistica	€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ 2.000,00	- €
3465/30	2.01.01.09.015	12.09	Cimitero-manutenzione straordinaria	€ 1.000,00				€ 1.000,00	€ 1.000,00	- €
3490/30	2.02.01.09.010	09.04	Acquedotto comunale-manutenzione straordinario	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 5.000,00	- €
3495/30	2.02.01.04.002	14.04	Spese per manutenzione straordinaria centralina idroelettrica	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 5.000,00	- €
3514	2.02.01.09.999	14.04	Manutenzione straordinaria fognatura	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 5.000,00	- €
3685/10	2.02.03.05.001	10.05	STRADE E VIABILITA' - INCARICHI PROFESSIONALI	€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ 2.000,00	- €
3685/52	2.02.01.03.999	10.05	STRADE E VIABILITA' - ACQUISTO MOBILI E ARREDI	€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ 2.000,00	- €
			TOTALE	€ 45.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 30.000,00	€ 45.000,00	

ELENCO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE CON RELATIVI MEZZI DI FINANZIAMENTO 2026-2028 annualità 2028

CAP/Articolo	Piano dei conti finanziario	Missione Programma	descrizione capitolo	PREVISIONI 2028	AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE	FONDO PER GLI INVESTIMENTI (ART. 11 L.P. 36/1993 e s.m.) - BUDGET 2018 - CAP.1195	TRASFERIMENTO DA B.I.M. ADIGE DEI CANONI AGGIUNTIVI - CAP. 1020	TOTALE	DIFFERENZA
3685/30	2.02.01.09.012	10.05	STRADE E VIABILITA' - Manutenzione straordinaria	€ 15.000,00			15.000,00 €		€ 15.000,00	- €
3021	2.02.01.05.999	01.11	Acquisto di attrezzature, mobili e macchinari per ufficio	€ 1.500,00				€ 1.500,00	€ 1.500,00	- €
3053	10.05.2.0202	10.05	ACQUISTO ATTREZZATURA PER CANTIERE COMUNALE	€ 1.500,00				€ 1.500,00	€ 1.500,00	- €
3243	2.02.01.09.003	04.01	Scuola Materna - manutenzione straordinaria	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 5.000,00	- €
3400	2.02.03.05.001	08.01	Assetto territorio, infrastrutture e urbanistica	€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ 2.000,00	- €
3465/30	2.01.01.09.015	12.09	Cimitero-manutenzione straordinaria	€ 1.000,00				€ 1.000,00	€ 1.000,00	- €
3490/30	2.02.01.09.010	09.04	Acquedotto comunale-manutenzione straordinario	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 5.000,00	- €
3495/30	2.02.01.04.002	14.04	Spese per manutenzione straordinaria centralina idroelettrica	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 5.000,00	- €
3514	2.02.01.09.999	14.04	Manutenzione straordinaria fognatura	€ 5.000,00				€ 5.000,00	€ 5.000,00	- €
3685/10	2.02.03.05.001	10.05	STRADE E VIABILITA' - INCARICHI PROFESSIONALI	€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ 2.000,00	- €
3685/52	2.02.01.03.999	10.05	STRADE E VIABILITA' - ACQUISTO MOBILI E ARREDI	€ 2.000,00				€ 2.000,00	€ 2.000,00	- €
			TOTALE	€ 45.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 30.000,00	€ 45.000,00	

5. ENTRATE

LE ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, sono stanziare nel Bilancio di previsione 2025 – 2027 con i seguenti importi:

	2025	2026	2027
Titolo I	191.555,00	191.555,00	191.555,00

A seguito della riclassificazione introdotta dall'armonizzazione contabile, nelle entrate tributarie viene ricompresa la voce relativa all'attribuzione da parte dello Stato del 5 per mille del gettito IRPEF.

A seguito della Delibera di Consiglio nr. 4 dd. 08.02.2023, l'Ente ha deciso di istituire l'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a parte dall'anno 2023. In quanto, considerando la situazione economico – finanziaria del Comune di Cimone, quale risultava dall'ultimo conto consuntivo approvato (2021) e preconsuntivo 2022 e dalla proposta di bilancio 2023-2025, fosse necessario prevedere un incremento delle risorse finanziarie al fine di:

- consentire un'offerta di servizi qualitativamente all'altezza delle richieste dell'utenza;
- dare attuazione al programma di investimenti previsti dal programma generale delle opere pubbliche relativo al prossimo triennio;
- garantire il rispetto dei vincoli di finanza locale previsti.

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti.

Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Soglia di esenzione: euro 15.000,00	
Scaglione di reddito imponibile (euro)	Aliquota (%)
da 0 a 15.000	0,3
da 15.001 a 28.000	0,3
da 28.001 a 50.000	0,45
oltre 50.000	0,7

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)

L'imposta immobiliare semplice (IMIS), grazie alle competenze di cui all'art. 80 comma 2 dello Statuto di autonomia, è stata istituita con la Legge provinciale n. 14 del 30/12/2014, che ne ha fissato la decorrenza sul territorio provinciale all'1/1/2015.

L' IM.I.S. (imposta immobiliare semplice) si sostituisce alle imposte precedenti, istituite con legge statale, I.M.U. (imposta municipale unica) e T.A.S.I. (tassa sui servizi indivisibili); questi ultimi tributi e l'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), disciplinati dalle norme statali, dal 2015 trovano, sul territorio provinciale, applicazione solamente in sede di accertamento per le annualità pregresse non ancora prescritte.

Il presupposto dell'IM.I.S. è la proprietà di immobili o la titolarità di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi.

La base imponibile è costituita dal valore degli immobili determinato applicando alla rendita catastale un moltiplicatore stabilito dalla legge provinciale, per quanto riguarda i fabbricati e dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio di ogni anno d'imposta per quanto riguarda le aree fabbricabili.

La legge fissa già le aliquote standard da applicare alle basi imponibili, ma consente ai comuni di aumentarle o ridurle, entro i limiti fissati dalla stessa.

L'intero gettito dell'IM.I.S. è incassato dal comune, diversamente dall'I.M.U. che prevede invece la devoluzione diretta allo Stato del gettito degli immobili censiti nella categoria catastale D. Ciò tuttavia nella sostanza non determina una maggior entrata per i comuni trentini rispetto agli altri comuni d'Italia in quanto lo Stato opera un accantonamento a valere sulle devoluzioni del gettito dei tributi erariali alla Provincia pari al gettito stimato derivante dall'imposta degli immobili censiti nella categoria catastale D; accantonamento che la Provincia "recupera" quasi in toto dai Comuni mediante una corrispondente diminuzione del fondo perequativo.

La normativa provinciale ha fissato aliquote standard, riconoscendo al contempo ai comuni una propria discrezionalità impositiva consistente nella possibilità di aumentare o diminuire le aliquote nei limiti stabiliti dalla legge provinciale per singole fattispecie a seconda del proprio territorio.

Pertanto, in una corretta visione di sistema, i Protocolli d'intesa in materia di finanza locale dal 2015 in poi e da ultimo quello per il 2021 hanno sostanzialmente definito una manovra tributaria degli enti locali a valenza provinciale. Avendo a riferimento il panorama economico e finanziario, sono state infatti definite e concordate, per alcune fattispecie, aliquote standard uniformi sul territorio provinciale, che i comuni si sono impegnati a rispettare.

Tale impostazione non viene meno anche per il corrente esercizio.

Infatti, il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per il 2026, sottoscritto in data 24 novembre 2025 prevede che il quadro di riferimento in vigore nel periodo d'imposta 2025 rimane invariato e consolidato anche per il 2026 sotto ogni profilo (aliquote, esenzioni, agevolazioni, adempimenti). Pertanto si richiamano i Protocolli d'Intesa in materia di finanza locale dal 2018 con i quali si è inteso confermare la politica fiscale già definita con le precedenti manovre, ribadendo la necessità di una stabilità normativa e finanziaria quale elemento fondante per l'assunzione da parte sia dei soggetti istituzionali (Provincia e Comuni) che di quelli sociali ed imprenditoriali (famiglie ed operatori economici) delle rispettive decisioni di medio periodo e consentire, di conseguenza, una programmazione volta allo sviluppo e all'ulteriore superamento delle criticità che hanno condizionato gli

scorsi anni.

Sul fronte dell'esenzioni si evidenzia che L.P. n. 9/2024 ha introdotto una nuova fattispecie di esenzione, obbligatoria e di automatica ed immediata applicazione senza necessità dell'adozione di provvedimenti comunali di recepimento. La fattispecie discende dalla Sentenza n. 60/2024 della Corte Costituzionale che in materia di I.MU.P. ha dichiarato l'incostituzionalità della normativa statale (ora già adeguata) nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'imposta per gli immobili che si trovano nella situazione giuridica di seguito illustrata. Pur se la Sentenza non ha riguardato la normativa IM.I.S., la stessa evidentemente pone un principio basato sulla materia penale che non può essere disconosciuto. La pronuncia della Corte è infatti fondata sul principio dello spossessamento sostanziale del proprietario (o del titolare degli altri diritti reali che costituiscono individuazione del soggetto passivo) rispetto all'immobile nel caso di occupazione abusiva da parte di terzi debitamente denunciata in sede penale. In questi casi l'assoluta impossibilità, penalmente rilevante, dell'esercizio del diritto reale in capo al contribuente deve far presumere, secondo la Corte, che sia venuto meno, per il periodo di tempo nel quale tale situazione si protrae, il presupposto d'imposta per l'I.MU.P. e, conseguentemente, che l'imposta non sia dovuta:

a) a partire dal periodo d'imposta 2024 l'articolo 5 della L.P. n. 9/2024 ha inserito la nuova lettera a ter) all'articolo 7 comma 1 della L.P. n. 14/2014. Nello specifico, l'esenzione riguarda "gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale". La fattispecie di esenzione quindi si concretizza al verificarsi dei seguenti elementi:

- l'esistenza di un "immobile", e quindi, potenzialmente, sia fabbricati che aree edificabili, che non sia né utilizzato né nella disponibilità del soggetto passivo IM.I.S.;
- l'immobile sia occupato abusivamente (cioè, senza titolo giuridico giustificativo) da parte di persone fisiche o giuridiche diverse dal soggetto passivo;
- il soggetto passivo abbia presentato denuncia in sede penale alle competenti autorità ai sensi e con le modalità di cui alla normativa richiamata nella disposizione tributaria ora entrata in vigore;

b) l'esenzione, in base agli elementi costitutivi della fattispecie sopra individuati, inizia con la presentazione da parte del contribuente della denuncia in sede penale ovvero, comunque, dal momento nel quale sia iniziata (se antecedente o comunque avulsa dalla denuncia) azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva. Il calcolo del periodo di esenzione va effettuato a mese utilizzando le modalità di cui all'articolo 2 commi 3 e 4 della L.P. n. 14/2014 (vedi paragrafo 1.2.1 della Guida Operativa IM.I.S.);

c) l'articolo 7 comma 1 lettera a ter) ora introdotto prescrive inoltre un ulteriore adempimento indispensabile per il riconoscimento dell'esenzione, ed esattamente la presentazione da parte del soggetto passivo interessato di una comunicazione (riconducibile alla configurazione giuridica di cui all'articolo 11 comma 4 della L.P. n. 14/2014).

La comunicazione ha natura costitutiva del diritto all'esenzione, e deve esser presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si verificano i presupposti della fattispecie.

Occorre sottolineare che:

- il termine del 30 giugno è di prescrizione e quindi non derogabile né sanabile con ravvedimento operoso. Il Comune non ha la facoltà regolamentare di modificare tale termine in senso più favorevole per il contribuente;
- la comunicazione non è atto obbligatorio per il contribuente, nel senso che non è sanzionabile se non presentata, ma la sua omissione impedisce l'applicazione dell'esenzione, eventualmente anche in fase di accertamento se il contribuente decidesse di auto-applicarsi l'esenzione non versando l'imposta pur non presentando la comunicazione;
- se la comunicazione viene presentata entro il termine di legge, la sua efficacia retroagisce al momento del verificarsi dei presupposti dell'esenzione (vedi sopra);
- ogni periodo d'imposta può essere oggetto della comunicazione. Se ad esempio l'occupazione abusiva si verifica nel 2024 ed il contribuente non presenta la comunicazione entro il 30 giugno 2025, l'esenzione non compete per il 2024 ma la comunicazione può essere presentata (sempre per l'occupazione abusiva verificatasi nel 2024) entro il 30 giugno 2026 e trova applicazione per il periodo d'imposta 2025;
- la norma non prevede l'obbligo (ma solo la facoltà, ai sensi dell'articolo 11 comma 4) per il contribuente di allegare alla comunicazione la documentazione probatoria dell'occupazione abusiva debitamente denunciata. Tale documentazione potrà essere richiesta dal Comune in fase di accertamento tributario ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della L.P. n. 14/2014;
- al cessare degli elementi costitutivi della fattispecie di esenzione è obbligo del soggetto passivo, entro lo stesso termine del 30 giugno dell'anno successivo, presentare comunicazione in merito al venir meno del diritto all'esenzione. In caso di omessa comunicazione di cessazione trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 11 comma 3 della L.P. n. 14/2014;

Si precisa che il minor gettito derivante dalla nuova fattispecie di esenzione sia a regime che relativamente ad eventuali rimborsi afferenti a periodi d'imposta trascorsi, ricade integralmente sul bilancio dei Comuni.

L'Amministrazione comunale, anche per il corrente esercizio, intende confermare le aliquote approvate nell'anno 2018 dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 3 dd. 18.04.2018, come di seguito riportato, che garantiscono, da una parte, il raggiungimento di un equilibrio di bilancio e dall'altra un contenimento della pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie:

- **Aliquota standard dello 0,00% per l'abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione degli immobili in categoria catastale A1, A8, A9 e le loro pertinenze**
- **Aliquota del 0.35% per l'abitazione principale, fattispecie assimilate rientranti categoria catastale A1, A8 o A9 e le loro pertinenze con una detrazione di € 341,52;**
- **Aliquota agevolata dello 0,55% per fabbricati A10, C1, C3 e D2;**
- **aliquota standard dello 0,79% sulla base imponibile, calcolata ai sensi di legge, dei fabbricati ad uso non abitativo Categoria D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9;**
- **aliquota standard dello 0,103% sulla base imponibile, calcolata ai sensi di legge,**

- degli altri fabbricati e per le aree fabbricabili;**
- **aliquota dello 0,1% per i fabbricati strumentali all'attività agricola con una deduzione di Euro 1.500,00 = dalla rendita catastale;**
 - **aliquota dello 0.2% per i fabbricati strutturalmente destinati a scuola paritaria, nei quali l'attività venga effettivamente svolta ai sensi dell'art. 30, L.P. n. 5/2006 ed indipendentemente dal soggetto passivo I.M.I.S.**

Al momento di redazione del presente documento per l'anno in corso non è prevista nessuna modifica dei termini di pagamento IMIS che quindi rimangono confermati nel 16 giugno 2025 e 16 dicembre 2025.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.) - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) – IM.I.S. ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

L'imposta comunale sugli immobili è stata sostituita dall'1/1/2012 dall'imposta municipale propria (IMU), alla quale si è affiancata dall'1/1/2014 la tassa sui servizi indivisibili (TASI), entrambi poi sostituiti dall'IM.I.S., a decorrere dall'01.01.2015, come già evidenziato sopra.

Stante il termine quinquennale previsto per gli accertamenti, si proseguirà con l'attività di recupero delle annualità precedenti avvalendosi di tutte le banche dati disponibili.

Tale attività di accertamento verrà svolta direttamente dalla Comunità della Vallagarina per il tramite del servizio in gestione associata reso dall'Ufficio Tributi.

CANONE UNICO PATRIMONIALE (ex Imposta comunale sulla Pubblicità e COSAP)

Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il Canone Unico Patrimoniale (in sigla CUP), in sostituzione del COSAP e dell'Imposta sulla Pubblicità entrambi abrogati dal 31.12.2020, così come stabilito e disciplinato dai commi da 816 a 847 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

TARIP (ex tariffa di igiene ambientale).

Dall'anno 2022 sono state previste delle importanti modifiche all'impianto della Tariffa Rifiuti Puntuale (TARIP). Tali modifiche hanno portato a diverse variazioni del regolamento di applicazione della TARIP. Esse sono frutto del processo di adeguamento a quanto già in essere in tutti gli altri Comuni del sistema ASIA (ente gestore del servizio). La modifica si è resa necessaria al fine di tutelare l'Ente Gestore e quindi di riflesso anche l'Ente territorialmente competente (il Comune, titolare della partecipazione nell'Azienda Speciale) da possibili ricorsi nei confronti del sistema previgente, che prevedeva l'addebito sulla parte variabile della tariffa di una quota collegata ad un volume minimo di svuotamento, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio.

La nuova conformazione della parte variabile della tariffa prevede invece l'addebito di una quota servizi (che è connessa alla fornitura di servizi per la raccolta dei materiali,

erogati indipendentemente dal loro utilizzo) e una quota consumo che è collegata all'effettiva produzione di servizi e quindi allo svuotamento del dispositivo del rifiuto secco in dotazione all'utente.

TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (Acquedotto e fognatura)

A far data dall'01.01.2016, è stata applicata la nuova disciplina tariffaria in conformità alle nuove disposizioni introdotte con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437 di data 9 novembre 2007, con cui è stato approvato il nuovo testo unico delle disposizioni riguardanti la tariffa del servizio di acquedotto.

In particolare, il nuovo testo ha introdotto i seguenti aspetti di novità: ha previsto una tariffa per abbeveramento bestiame da determinarsi in misura fissa, pari al 50% dei costi fissi e della tariffa base unificata da applicarsi sui consumi per la copertura dei costi variabili; ha previsto la possibilità di introdurre una tariffa per acqua non potabile; ha previsto la possibilità di prevedere una tariffa gratuita per le fontane pubbliche e per le bocche antincendio pubbliche; ha previsto la possibilità di determinare tariffe differenziate per le residenze secondarie; ha modificato la struttura minima degli scaglioni di consumo ai quali corrisponde l'applicazione di tariffe variabili differenziate, prevedendo un minimo di tre scaglioni per gli usi domestici, cui far corrispondere rispettivamente una tariffa agevolata, una tariffa base e una tariffa maggiorata; ha previsto la copertura obbligatoria dal 01.01.2008 del 100% dei costi individuati nel piano finanziario a mezzo del gettito derivante dalla tariffa;

Deliberazione delle tariffe annuali:

Il Comune di Cimone prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione di ogni anno, se necessario, delibera le tariffe valide per l'anno stesso.

Inoltre, si rileva, ai fini nelle uscite del bilancio, il canone di depurazione di competenza della Provincia Autonoma di Trento.

INDICAZIONE GENERALI SULLA POLITICA TARIFFARIA

La politica tariffaria deve imprescindibilmente tenere conto della realtà socioeconomica del tessuto connesso all'ente locale, di cui sarà un riflesso. Al di là delle scelte programmatiche e dei necessari piani economico-finanziari di sostenibilità, sarà necessaria anche l'adozione di fasce differenziate di contribuzione, al fine di non gravare su soggetti redditualmente svantaggiati e di effettuare una corretta perequazione delle risorse anche tra le famiglie. Questo è stato uno dei motivi di introduzione, nell'ambito dei servizi pubblici locali, dell'indicatore ICEF.

Il Comune di Cimone utilizza da tempo l'indicatore l'ICEF per il servizio asilo nido e per il servizio mensa della scuola materna.

Tutte le tariffe sono adottate dal competente organo sotto forma di provvedimento.

L'Amministrazione comunale intende impegnarsi e impegnare la struttura comunale ad un'attenta analisi quantitativa e qualitativa delle tariffe in essere, con una visione di sistema e di dettaglio, al fine di valutare e ponderare eventuali adeguamenti o modifiche delle stesse secondo principi di equità e buona amministrazione.

6. FONDO DI RISERVA, FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ, FONDO RISCHI SOCCOMBENZA, FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Fondo di garanzia Debiti Commerciali

La legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018, art. 1 commi 859 e seguenti), come modificata dal D.L. “Crescita” (D.L. 34/2019), impone, a decorrere dall'esercizio 2021, alcune penalizzazioni agli Enti che non riducono il proprio stock di debito commerciale scaduto e che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla normativa.

I tempi di pagamento e ritardo sono calcolati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC).

La conseguente penalità, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, consiste nell'istituire in parte corrente di bilancio il c.d. “Fondo di garanzia debiti commerciali”, sul quale non sono ammessi impegni e pagamenti ed il cui stanziamento è destinato a confluire in avanzo al termine dell'esercizio finanziario.

La citata legge di bilancio 2019, all'art. 1 comma 859 lett. a) e comma 862 lett. a), prevede che con delibera di Giunta comunale da adottarsi entro il 28 febbraio, gli Enti Locali debbano stanziare, nella parte corrente del proprio bilancio, un accantonamento denominato “Fondo di Garanzia debiti commerciale” per un importo pari:

- a) *al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, nel caso in cui il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. Tale misura si applica solo nel caso in cui il debito residuo dell'esercizio precedente sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio. La penalità si applica (comma 868), inoltre, agli Enti che non hanno rispettato contemporaneamente le seguenti condizioni:*
 - *Pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del d.lgs. 33/2013;*
 - *Trasmissione alla PCC dello stock del debito residuo;*
 - *Trasmissione alla PCC della comunicazione dell'avvenuto pagamento delle fatture (le trasmissioni alla PCC non sono comunque più necessarie dopo l'avvio a regime del sistema SIOPE+).*
- b) *Nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), per gli Enti che presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti. Calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del D.lgs. 231/2002, l'importo dello stanziamento risulta pari (commi 869 lett. b) e 862:*
 - *al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - *al 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - *al 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trentuno giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - *all'1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per*

acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio lo stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali deve essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi. Inoltre, il fondo di garanzia dei debiti commerciali non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzino risorse con specifico vincolo di destinazione.

Con riferimento al Comune di Cimone, dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, risulta che:

- lo stock del debito commerciale al 31 dicembre 2025 **ammonta ad Euro 22.101,86.**
= e quindi non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (pari ad Euro 1.069.108,98 mln);
- l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti è pari **a 44 giorni;**

Pertanto, l'Ente ha deciso di ottemperare all'obbligo di stanziamento del suddetto fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'art. 1, commi 859 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificati dal DL n. 183/2020, accantonando il 5% pari ad Euro 26.500,00.

Accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata prevede che le entrate siano accertate nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva, con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito. In linea generale le entrate, ad eccezione di alcune tipologie tassativamente previste nei Principi contabili, vengono accertate per il loro intero importo. Contestualmente, per ragioni di prudenza, viene previsto l'obbligo di costituire il fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo rappresenta un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esazione possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il D.M. del 25 luglio 2023 reintroduce la modalità di calcolo del FCDE in sede di bilancio di previsione, prevista per i soli primi 5 anni di adozione del principio di competenza finanziaria. A tale proposito viene modificato l'esempio n. 5 di determinazione del FCDE riportato nel principio contabile applicato 4/2 ed in particolare, con la modifica introdotta,

viene ora consentito di calcolare tale accantonamento, in sede di previsione, sulla base di una delle seguenti medie:

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio, rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Viene così superato l'unico previgente metodo previsto, che era quello della media semplice, di cui alla lettera a) del sopra riportato elenco. Al riguardo, il novellato principio contabile applicato 4/1 richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto, che afferma che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati deve rappresentare un'eccezione nel tempo, che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio, al fine di permettere la comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo. In altre parole, occorre evitare scelte di opportunità adottando criteri di calcolo del FCDE non omogenei nel tempo, al solo fine di ottenere un diverso risultato in termini di accantonamento contabile. Resta ferma la possibilità, ai fini del calcolo del FCDE in sede di previsione, di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, slittando in tal caso il quinquennio di riferimento, per il calcolo della media, indietro di un anno. Quindi, il novellato principio contabile ribadisce quanto già quanto spiegato nella FAQ n. 26 di Arconet del 27 ottobre 2017, correggendo il testo previgente che stabiliva che, dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il FCDE doveva essere determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente, senza più la possibilità di slittamento indietro del quinquennio di riferimento, come appunto previsto per i primi 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria. Ben venga, quindi, la conferma di quanto chiarito con la FAQ n. 26 che, pur se aveva già superato il previgente testo del principio contabile 4/2, aveva comunque lasciato ancora qualche dubbio, per via del suddetto contrasto.

Il metodo di calcolo della media adottato in sede di bilancio di previsione, quale che sia, dovrà coincidere con quello utilizzato in sede di rendiconto, onde evitare di violare il principio della continuità.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente.

La particolare situazione del Comune di Cimone fa sì che **non vi siano riscossioni dirette:**

* della Tariffa Rifiuti (TARIP) in quanto la stessa risulta in carico all'Ente gestore A.S.I.A.

Nel bilancio comunale, infatti, non solo non vi sono costi relativi al servizio ma nella parte entrate è previsto il solo stanziamento riguardante il riversamento da parte dell'Ente gestore A.S.I.A. dei costi sostenuti dal Comune;

* delle sanzioni per violazioni al codice della strada in quanto queste ultime in carico a Trentino Riscossioni s.p.a. come da delibera di Consiglio n. 3 dd. 31.01.2024 che ne cura la totale riscossione;

* delle rette di asilo nido in quanto anche esse in carico all'Ente gestore "Scuola equiparata dell'Infanzia E. Mosna" di Aldeno a cui è stato affidato in concessione il servizio.

Sulla base di quanto sopra esposto, si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Considerate le esclusioni sopra riportate, sono state individuate alcune risorse d'incerta riscossione e segnatamente:

- a) le entrate ICI/IMUP/IMIS derivanti da attività di accertamento e liquidazione dell'imposta (entrata tributaria non accertata per cassa);
- b) proventi mensa scolastica – scuola materna;
- c) proventi derivanti dai servizi di acquedotto e fognatura (rilevanti ai fini I.v.a.)
- d) canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile istituito dall'art. 1 c. 837 l.160/2019
- e) le entrate per fitti di fabbricati;
- f) le entrate per fitti rustici;
- g) proventi dal taglio ordinario di boschi e prati;
- h) concorsi e rimborsi o recuperi vari.

Le attività di controllo e accertamento continueranno anche nel triennio in oggetto.

2. Calcolare, per ciascuna risorsa, la media aritmetica (media semplice sui totali).

La scelta della media aritmetica è stata effettuata in considerazione della particolare tipologia di entrata oggetto del calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, ritenendo moderatamente basso il rischio di mancato introito. Tutti i dati necessari al calcolo delle quote di accantonamento sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

3. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Nell'allegato al bilancio relativo al FCDE sono riportate le somme accantonate a bilancio per il triennio 2026/2028. Per quanto riguarda la quantificazione del fondo per il 2026 si riporta lo schema seguente, precisando che si è adottato il metodo della media semplice (aritmetica) sui totali:

		% media di inesigibilità	ACC.TO FCDE OBBLIGATORIO	ACC.TO FCDE EFFETTIVO
1	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	0,00%	0,00	1.066,50
2	PROVENTI MENSA SCOLASTICA – SCUOLA MATERNA	0,00%	0,00	396,37
3	CANONE UNICO PATRIMONIALE - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P. E IMP. PUBBL.)	0,00%	0,00	145,69
4	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	60%	8.400,00	1.742,28
5	FITTI ATTIVI DI FONDI	0,00%	0,00	0,00
6	PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI	0,00%	0,00	0,00
7	PROVENTI DAI SERVIZI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00%	0,00	9.792,08
8	CONCORSI E RIMBORSI O RICUPERI VARI, NON PREVISTI NELLA PRESENTE CATEGORIA	0,00%	0,00	48,21

Occorre qui precisare che, se le percentuali di incasso riferite alle entrate, sono del 100% senza costituire per il momento fonte di preoccupazione per la loro esigibilità anche per gli esercizi futuri, ponendo comunque attenzione al punto 7.

Inoltre, viene accantonato al Fondo crediti di dubbia esigibilità una quota relativa alla previsione relativa all'attività di accertamento delle entrate ICI/IMUP/IMIS.

Le somme accantonate nel Fondo crediti di Dubbia Esigibilità ammontano ad Euro 13.191,13 per gli esercizi 2026-2027-2028.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso per le quali vi sia un fondato motivo di soccombenza.

2. Fondi di riserva

Per garantire la flessibilità del bilancio è previsto un fondo di riserva conforme ai limiti di cui all'art. 166 del D.lgs. 267/2000 e cioè non inferiore allo 0,30% né superiore al 2% delle spese correnti iscritte a bilancio.

Per il 2026 il Fondo di riserva è pari ad Euro 15.000,00 pari ad un importo pienamente rientrante nei limiti previsti dall'art. 166 del Testo Unico degli Enti Locali. Per il 2027 ammonta ad € 10.118,97 e per il 2028 ammonta ad € 10.118,97.

Per il 2026 il Fondo di riserva di cassa è pari ad Euro 50.000,00 e rientra anch'esso nei limiti previsti dall'art. 166 del Testo Unico degli Enti Locali (0,2% delle spese finali).

3. Fondo indennità di fine mandato

L'articolo 68-ter del Codice degli Enti Locali (L.R. 2 dd. 03.05.2018 e ss.mm.) prevede che, a decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2020, ai sindaci dei comuni della regione è attribuita, a fine mandato, un'integrazione dell'indennità di carica pari all'importo di un'indennità di carica mensile spettante per ciascun anno di mandato. Per periodi inferiori all'anno l'indennità mensile è proporzionalmente ridotta. L'integrazione spetta:

- solo nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi, salvo i casi di fusione, e va commisurata all'indennità effettivamente corrisposta per ciascun anno di mandato;
- solo ai sindaci che svolgono l'incarico a tempo pieno, anche nei comuni fino a 10.000 abitanti, nella misura stabilita dal regolamento adottato con le modalità previste dall'articolo 67, comma 3.

Il principio contabile Allegato 4/2 - 5.2 lettera i) considera tale indennità una spesa potenziale dell'ente e ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione un apposito accantonamento. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine

esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

Per il 2026-2027-2028 il Fondo indennità di fine mandato è annualmente pari ad Euro 2.224,00.

4. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2026/2028 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2025; al momento quindi non si dispone del dato definitivo dell'avanzo di amministrazione del 2025 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2026-2028 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati gli accantonamenti ed i vincoli derivanti dalla precedente gestione. Si rinvia alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione posta all'inizio della presente nota integrativa.

7. ENTI, ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETÀ PARTECIPATE

In ottemperanza a quanto previsto al punto 9.11 del Principio contabile applicato della programmazione, si riportano di seguito:

- tabella con l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale (lett. i) del p.to 9.11) al 31.12.2020;
- elenco dei propri enti ed organismi strumentali (lett. h) del p.to 9.11).

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Link di pubblicazione dei bilanci
0138962028	Azienda Speciale per l'Igiene ambientale (in sigla ASIA)	1992	0,76%	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI.	https://www.asia.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/Bilancio-consuntivo
01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	1996	0,54%	PRODUZIONE DI SERVIZI AI SOCI: SUPPORTO ORGANIZZATIVO AL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI	https://www.comunitrentini.it/Arree-e-Uffici/Amministrazione-eControllo-di-Gestione/Dati-di-bilancio/Bilanci
00990320228	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	1983	0,0023%	PROGETTAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO TARENTINO	https://www.trentinodigitale.it/Societa/Bilancio
2002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2006	0,0060%	RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI	http://www.trentinoriscossioni.pa.it/portal/server.pt/community/tributi_e_oneri/1012/sottopagina_tributo/233402?item=09c7dcaf-291b-41ff-9c78-cf7f345741cc
01850080225	AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE VALLE DEI LAGHI SCARL	2003	1,01%	SVILUPPO ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA	https://www.discoverytrento.it/
02084830229	TRENTINO TRASPORTI SPA	2024	0,00043	PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE E STRUTTURE E NECESSARI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI IN TEMATICA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	https://www.trentinotrasporti.it/societa-trasparente/bilanci/bilancio

Alla data odierna non risulta l'esistenza di enti controllati dal Comune stesso.

8. GARANZIE PRESTATE AD ALTRI ENTI

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione in corso, così come prevista dal paragrafo

9.11 lett. f) del principio applicato della programmazione, richiede un elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

A tal fine si precisa che il Comune di Cimone non ha in essere, alla data odierna, alcuna garanzia a favore di altri.

9. STRUMENTI DERIVATI

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione in corso, così come prevista dal paragrafo

9.11 lett. g) del principio applicato della programmazione, richiede una adeguata precisazione sugli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Anche a tal fine si precisa che alla data odierna il Comune di Cimone non ha sottoscritto contratti in strumenti derivati.

10. ANALISI DEI SERVIZI EROGATI

L'Ente locale ha, per propria natura, tra i propri obiettivi principali da conseguire l'erogazione di servizi alla collettività amministrata nell'ambito del perseguimento del generale interesse pubblico.

Tali servizi si distinguono in servizi istituzionali e servizi a domanda individuale.

I servizi istituzionali sono quelli considerati obbligatori perché esplicitamente previsti dalla legge ed il loro costo è generalmente finanziato attingendo alle risorse generiche a disposizione dell'ente, quali ad esempio i trasferimenti attribuiti dallo Stato o, come nel caso dei Comuni trentini, dalla Provincia Autonoma di Trento o le entrate di carattere tributario.

Tali servizi sono caratterizzati dal fatto che l'offerta non è funzione della domanda: la loro esistenza deve, comunque, essere garantita da parte dell'ente, prescindendo da qualsiasi giudizio sull'economicità.

All'interno di questa categoria vengono ad annoverarsi l'anagrafe, lo stato civile, la leva militare, la polizia locale, i servizi cimiteriali, la statistica e, più in generale, tutte quelle attività molto spesso caratterizzate dall'assenza di remunerazione attuate in forza di un'imposizione giuridica.

I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una grande rilevanza sociale all'interno della comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente da leggi.

Essi si caratterizzano per il fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro pagamento di un prezzo, molto spesso non pienamente remunerativo per l'ente, ma non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto dalle vigenti norme sulla finanza locale.

Tra gli obiettivi dell'amministrazione vi è quello di attivare un processo che consenta, in base all'analisi dei dati di utilizzo dei servizi, ai costi degli stessi, alla tipologia dei soggetti fruitori, ed a parametri che tengono conto delle condizioni economiche degli utenti, di assumere le

necessarie decisioni in merito al tasso di copertura in percentuale dei servizi a domanda individuale.

11. ELENCO INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL COMUNE DI CIMONE E DEL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA"

- **COMUNE DI CIMONE**

Sito internet: <https://www.comune.cimone.tn.it/>

Indirizzo internet di pubblicazione del bilancio e del rendiconto della gestione:
<https://www.comune.cimone.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo>

12. VARIE:

- delibera su quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza, attività produttive e terziarie: non si applica a codesto Ente l'art. 172 lett. B) del TUEL, secondo l'art. 51, c. 1, lett. D) della L.P. n. 18/2015;

**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO
DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

Rendiconto dell'esercizio 2024 - Allegato n. 9/g

Comune di CIMONE Prov. TN

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito -su entrate correnti) maggiore del 48%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------	--